

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Direzione territoriale del Piemonte e della Valle d'Aosta - Sede di Torino

ESTRATTO AVVISO D'ASTA PER APPALTO DELLA RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO N. 3 IN BORGO TICINO NO CON ANNESSA RICEVITORIA LOTTO N. NO3115/TO3022, VACANTE DEL TITOLARE

Si rende noto che questo Ufficio dei Monopoli ha emesso avviso d'asta per l'appalto della Rivendita Generi di Monopolio vacante n. 3 in BORGO TICINO (NO) con annessa ricevitoria lotto n. NO3115/TO3022.

La rivendita nell'esercizio finanziario 2023, ultimo anno di intero funzionamento, ha conseguito un reddito complessivo di € 34.452,53, di cui € 9.77445 per reddito tabacchi ed € 24.678,08.

La gara si terrà alle ore 10.00 dell'11 marzo 2025, presso questo Ufficio dei Monopoli sito in Torino – Corso Sebastopoli n. 3 – 011/0369275.

Copia integrale del bando di gara potrà essere visionato presso questo Ufficio dei Monopoli nella sede di Torino, presso l'albo del Comune di Borgo Ticino (NO), presso il Deposito Fiscale Locale Logista ubicato in Romagnano Sesia (NO) via Giacomo Grai, 26/28, nonché sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Torino, *[data come da segnatura di protocollo]*

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Fabio PACELLA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,

Trasporti e Logistica

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

SCHEMA Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale in sanatoria

(Pertinenza)

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area di pertinenza demaniale del corso d'acqua denominato Rio Gambone in comune di Ceva (CN) (Rep. n. 2782 del 24/12/2015)

Richiedente: RAIMONDI S.r.l. con sede a Ceva – Via....., P.IVA, nella persona del Sig., in qualità di legale rappresentante della Società.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione in sanatoria per l'occupazione, dell'area di pertinenza demaniale del Rio Gambone in comune di Ceva con un piazzale deposito, come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare. La superficie dell'area oggetto di concessione è stata definita in complessivi mq 167,50. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione

Art. 2 - Compatibilità Idraulica – Prescrizioni tecniche

La Concessione per l'utilizzo delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile con l'occupazione di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento dell'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) n. 5550 rilasciata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, l'Autorità Idraulica competente con D.D. n. 2629/A1816A del 15/10/2015. Il mantenimento e l'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro

successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire in perfetta conformità delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Idraulica sopra richiamata

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2033**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione Regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area anche per quanto concerne l'eventuale conversione ad altra coltura. Nelle porzioni di pertinenza demaniale individuate resta tassativamente vietata, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, ogni forma di taglio ceduo delle essenze arboree esistenti. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5– Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di **Euro 191,00**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione Regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di Euro 382,00. (trecentottantadue/00) si tiene conto della cauzione dell'importo di € 360,00 già costituita alla stipula del Disciplinare di Concessione Rep.n. n. 2787 del 25/01/2016 e prevedere, di conseguenza, l'integrazione della medesima cauzione per un importo di € 22,00. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 – Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede della Società sita a Ceva Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione Regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge. Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

La Dirigente del Settore

firmato digitalmente

Ing. Monica AMADORI

firmato digitalmente